



**FUNZIONI LOCALI  
E POLIZIE LOCALI**

**Collegio di Presidenza Nazionale**

email: [cse.flpl@cse.cc](mailto:cse.flpl@cse.cc) - PEC: [cse.flpl@csepec.it](mailto:cse.flpl@csepec.it)

sito internet: [www.cse.cc](http://www.cse.cc) - tel. 06/42010899 - 06/42000358

sede: via Aniene, 14 – 00198 Roma

## Notizie Utili 24

### **Concorsi pubblici: diritto a scorrimento di graduatoria e a stabilizzazione?**

In una recente Sentenza del Consiglio di Stato, analizzata dal Dottor Simone Chiarelli, alcuni importanti chiarimenti su diritto a scorrimento di graduatoria e a stabilizzazione nei concorsi pubblici.

La sentenza del Consiglio di Stato 7780/2022, interviene dunque sull'argomento, sollevando alcuni interessanti quesiti in materia giuridica e fornendo interessanti delucidazioni.

Il Consiglio di Stato, ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigore di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011 della quale la sezione ne ribadisce i principi.

### **IMU - Agevolazioni prima casa - Illegittimità della norma che esclude ogni agevolazione per i coniugi con diverse residenze in differenti comuni - Articoli 3, 53 e 31 della Costituzione**

SENTENZA DEL 13/10/2022 N. 209 - CORTE COSTITUZIONALE

Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile perché non si può penalizzare il nucleo familiare, coerentemente con il disposto degli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. Infatti, in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla prima casa, non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio e, di conseguenza, risulta legittimo il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile.

### **Via libera del Consiglio dei ministri ai contratti del comparto Funzioni locali e della carriera diplomatica**

"Il Consiglio dei ministri ha dato oggi il via libera al nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Funzioni locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, e all'accordo per il personale della carriera diplomatica. Il Governo Draghi taglia così un ulteriore significativo traguardo nel percorso di rilancio dei rinnovi contrattuali, avviato il 10 marzo 2021 a Palazzo Chigi con la firma del Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale.

Il contratto del comparto Funzioni locali è il terzo, dopo quello delle Funzioni centrali e della Sanità, ad essere stato concluso all'Aran e approvato in via definitiva dal Cdm. Il prossimo rinnovo riguarderà il personale dell'Istruzione e della ricerca, per cui sono in corso le trattative. Al





Dipartimento della Funzione pubblica sono stati, invece, sottoscritti nell'ultimo anno gli accordi per il comparto Sicurezza e Difesa, per i Vigili del Fuoco, per la carriera prefettizia e, da ultimo, per la carriera diplomatica. Al termine di questa straordinaria esperienza, non posso che esprimere la mia grande soddisfazione. Come avevo promesso, abbiamo riportato al centro dell'agenda di governo il tema del lavoro pubblico e restituito dignità e centralità ai 'volti della Repubblica', sempre in prima linea anche nei momenti più difficili per il Paese, com'è stato durante la pandemia. L'auspicio è che il percorso continui, con lo stesso entusiasmo e la stessa convinzione, con il prossimo Governo".

**Part-time e premi correlati alle performance: chiarimenti ARAN**

L'Aran, con orientamento applicativo CFL166 del 18 ottobre 2022, ha chiarito che, fermo restando, l'art. 55, comma 11 del CCNL 21 maggio 2018 che prevede l'autonomia negoziale delle parti, "I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi

**Retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim: chiarimenti ARAN**

L'Aran, con orientamento applicativo AFL58c del 18 ottobre 2022, ha fornito un'interpretazione in merito alla liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim.

Oltre ad evidenziare, con riferimento alla sezione PTA dell'Area Funzioni Locali, la dicitura "...è *compensato...*" con una quota in più di retribuzione di risultato, l'Agenzia rammenta che l'ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle rispettive norme e che l'effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all'esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell'espletamento dell'incarico *ad interim* affidatogli

**In caso di utilizzo del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 come deve essere operato il calcolo per la decurtazione delle festività soppresse. Cumulativamente con le ferie e separatamente?**

Con riferimento al quesito in oggetto, atteso che, come indicato al comma 6 dello stesso art. 28 del CCNL 21.05.2018, a tutti i dipendenti sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare - ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 -, si ritiene che l'istituto delle "festività soppresse", sia un istituto che, anche se per molti aspetti assimilato a quelle delle ferie, sia comunque distinto e diverso e che pertanto, il computo delle giornate da decurtare, per effetto della fruizione del congedo ex art. 42 del D.Lgs 151/01, debba essere effettuato separatamente per tipologia.

**Danno erariale in caso di rimborsi di spese legali senza presupposti di legge**

È fonte di danno erariale il rimborso di spese legali a dipendenti e amministratori comunali in assenza delle condizioni di legge previste per l'erogazione, in particolare in mancanza della formale preventiva comunicazione all'ente dell'esistenza dei procedimenti penali a carico dei dipendenti e amministratori indagati e/o imputati, che consente all'amministrazione di concordare la nomina di un legale di comune gradimento previa valutazione del potenziale conflitto di interessi tra il soggetto e l'ente.

**PENSIONI: SALE A 1000 EURO IL LIMITE DI IMPIGNORABILITÀ**

Una nuova disposizione, inserita dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis, eleva da 750 a 1.000 euro il limite per l'impignorabilità delle pensioni. In particolare, si prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni



di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022, Art. 21/bis).

### **Niente risarcimento per lo stress eccessivo in ufficio**

Non c'è straining e il datore non viola l'art. 2087 c.c. se la situazione di forte tensione e di conflittualità crearsi sul posto di lavoro non risulta esorbitante, lo stress eccessivo non comporta il diritto al risarcimento

### **Il conflitto, se non è esorbitante, non genera danni**

Affinché si possa riconoscere il risarcimento del danno da straining è necessario che il conflitto tra dipendente e datore, che intacca il rapporto di lavoro, risulti esorbitante e tale da recare danno.

In caso contrario, ossia in presenza di una **mera conflittualità, anche se accesa, nessun danno è risarcibile** se la situazione genera solo un forte stress. Queste le conclusioni della **Cassazione** nell'ordinanza n. **29059/2022**

### **Licenziamento disciplinare e reati: l'immediatezza della contestazione va parametrata ai tempi del procedimento penale**

L'esito degli accertamenti penali è fondamentale per definire l'addebito. Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiono ragionevolmente sussistenti.

### **Il superamento di un concorso non ripara all'abuso dell'Amministrazione nell'utilizzo del tempo determinato**

Il superamento di una procedura concorsuale non può confondersi con la stabilizzazione del rapporto in senso tecnico e costituire una forma di riparazione all'illecito consistente nel reiterato abuso dei contratti a tempo determinato, non essendovi dal punto di vista oggettivo alcuna stretta correlazione.

### **Cass civ., sez. VI, ord., 14 ottobre 2022, n. 30345**

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, le **dipendenti di un istituto di ricerca** ricorrenti avevano visto accolte parzialmente le pretese in secondo grado, con condanna dell'Amministrazione presso il quale avevano prestato servizio a corrispondere le differenze retributive correlate al riconoscimento dell'anzianità, senza però alcun riconoscimento del **diritto al risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione dei rapporti a tempo**

### **Il Coordinamento Nazionale**